



DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI IN MATERIA DI DEFUNTI PER MALATTIA INFETTIVO-DIFFUSIVA

(applicabili anche ai deceduti per COVID-19 in assenza di disposizioni specifiche in corso di validità).

In relazione alle regole e comportamenti da adottarsi in caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva il vigente ordinamento nazionale fornisce una pluralità di disposizioni. Vediamo le principali.

Secondo le disposizioni della Circolare Ministero della Sanità n.24/1993 punto 3.1, **la visita del medico necroscopo può avvenire anche prima della 15° ora dal decesso** essendovi l'esplicita previsione di poter accelerare le procedure nei casi di morte dovuta a decapitazione, maciullamento o **morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva**. Del medesimo avviso è l'art. 10 del DPR 285/90 che esplicita che nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, **il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Resta la facoltà del coordinatore sanitario dell'USL di adottare misure cautelative necessarie** ai sensi dell'art. 11 del DPR 285/90.

Per quanto riguarda la **vestizione dei defunti** per COVID-19: venendo meno le disposizioni della specifica circolare ministeriale (che ha cessato da mesi il proprio effetto), **i defunti possono essere vestiti** ma osservando le disposizioni del DPR 285/90 e della Circolare 24/93. Nello specifico l'art. 18 del DPR 285/90 precisa che, quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, **il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito** ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Sul tema teniamo a precisare che **è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purchè in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa**. Questo importante chiarimento è contenuto nella Circolare 24/1993 al punto 7.

Per il **confezionamento del feretro**: il DPR 285/90, all'art. 25, dispone che per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, sia stato composto nella **duplice cassa** prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

A riguardo va rammentata la disposizione di cui alla Circolare Ministero della Salute n. 34678 del 2016 (tutt'ora in vigore) che **vieta l'utilizzo di valvole sui feretri di defunti deceduti per malattie infettivo diffusive**. Questo va tenuto in debita considerazione all'atto del confezionamento dei feretri destinati alla tumulazione in loculo stagno o all'espatrio. Per entrambi i casi, non potendo utilizzare la valvola, è possibile ricorrere alla cerchiatura del feretro con le c.d. "reggette", ovvero liste di lamiera di ferro, larghe

non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti (art.30 comma 11 DPR 285/90).

Una volta svolto il servizio funebre di un defunto per COVID-19 e provveduto al suo seppellimento, l'art. 83 del DPR 285/90 chiarisce che, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, **non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte** e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Non essendo di stretto interesse delle imprese funebri non elenchiamo le disposizioni in seno al DPR 285/90 relative ai casi di **autopsie e riscontri diagnostici** sui defunti per malattie infettive diffuse ma, nel caso, segnaliamo che le relative disposizioni si trovano agli artt. 37, 39 e 45 del citato decreto.

Settembre 2023